



SENTENZA N. 90/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **74478/PM** del registro di Segreteria, presentato in data 1/10/2024 dal signor **(omissis)** (C.F. (omissis) rappresentato e difeso giusta mandato in calce al ricorso dall'avv. Paolo Celli (P.E.C.: paolocelli@ordineavvocatiroma.org) e con elezione di domicilio telematico alla P.E.C. del proprio patrono, contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, M.E.F., Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e INPS, per il riconosci(omissis)del diritto al ricalcolo del TFS a seguito dell'inseri(omissis)nella base di calcolo dei sei scatti aggiuntivi di stipendio nonché alla maggiorazione della somma aggiuntiva spettante con interessi legali e maggior danno;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 7 marzo 2025 soltanto l'Avv. Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che riportandosi alle difese ha chiesto che la causa venga decisa, non comparsa parte attrice;

RITENUTO IN FATTO

Con il gravame il ricorrente, titolare della pensione n. 50383571 erogata dall'INPS di Salerno, ha adito questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per

l'accertamento del diritto alla rivalutazione della pensione e della illegittimità della parziale rivalutazione della pensione introdotta con la Legge Finanziaria n. 197/2022, art. 1, cc. 309 e 310, attuata con le determinazioni-decurtazioni assunte dall'INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1/1/2023.

In particolare il ricorrente, richiamando gli interventi normativi sulla rivalutazione delle pensioni e le sentenze della Consulta in merito, rappresentava che a fronte della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici previsti dall'art. 1, comma 260, della Legge n. 145/2018, nelle misure ivi stabilite, la legge di bilancio del 2023 qui contestata aveva reintrodotta un meccanismo di rivalutazione in termini riduttivi.

Il (omissis), dunque, deduceva:

- il diritto alla rivalutazione delle pensioni ex artt. 3-36 e 38 Cost. e l'irragionevolezza della limitazione idonea a comprimere il diritto alla pensione quale forma di "retribuzione posticipata" a fronte dell'inflazione;
- l'esistenza di un "diritto quesito" e la violazione del principio del legittimo affidamento;
- la violazione del principio di uguaglianza di cui agli artt. 3-53 Cost. (nelle forme della non discriminazione di fattispecie comparabili) in relazione alla previdenza pubblica e alla fiscalità generale;
- la violazione del principio generale di diritto dell'Unione europea del divieto di discriminazione basato sull'età (art.21 Carta dei diritti di Nizza), così come espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Violazione art. 59, Reg. 883/2004 che ha sostituito il Reg. n. 1408/71;
- la lesione concreta ed attuale prodotta dalla nuova disciplina;
- l'esistenza di questioni di costituzionalità.

Pertanto, concludeva chiedendo:

1) rinviare alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE i due quesiti preliminari di diritto dell'Unione europea illustrati;

2) rimettere altresì alla Corte costituzionale le tre questioni di costituzionalità di cui all'art. 1, L. 197/22, commi 309-310, sopra evidenziate in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, alla luce degli argomenti in narrativa;

nel merito, accertare il diritto a percepire il trattamento pensionistico senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando l'Amministrazione convenuta al reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno. Con vittoria di onorari e spese generali come generale norma.

Il ricorso è stato proposto contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, M.E.F., Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e INPS.

Con decreto del 13/11/2024 veniva fissata udienza per il giorno 7/3/2025, con termine per notifica alle amministrazioni convenute a cura del ricorrente, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso e con onere per il ricorrente di deposito nella segreteria della Sezione Giurisdizionale delle prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

In data 13/2/2025 si è costituito in giudizio l'INPS, con memoria trasmessa a cura del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), in cui ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. L'Istituto previdenziale, analizzando la normativa censurata e richiamando giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha contestato *funditus* la prospettazione attorea.

Le altre Amministrazioni convenute, pur avendo ricevuto regolare notifica ai sensi dell'art. 155 C.G.C. del ricorso introduttivo e del DFU relativo all'odierna udienza, non si sono costituite in giudizio. La notifica in parola è stata eseguita via p.e.c. in

data 22/11/2024, del che parte ricorrente ha trasmesso documentazione a riprova soltanto in data 4/3/2025.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto in decisione con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO in DIRITTO

Riguardo la questione dedotta in giudizio, inerente l'accertamento del diritto del ricorrente alla rivalutazione della pensione e la conseguente illegittimità della riduzione dei coefficienti di rivalutazione ex art. 1 commi 309 e 310 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio per il 2023), le Sezioni Giurisdizionali della Toscana (con ordinanze nn. 33 e 49 del 2024) e della Campania (con ordinanza 101/2024) avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 309 e 310, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale.

La Consulta si è pronunciata in proposito con la sentenza n. 19/2025, con la quale ha dichiarato non fondate le proposte questioni.

L'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, stabilisce che, per l'anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura decrescente (85 per cento per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53 per cento per quelli di importo compreso tra cinque e sei volte tale soglia; 47 per cento per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37 per cento per quelli rientranti nell'intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32 per cento per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo). Il

comma 310 del medesimo art. 1 della legge n. 197 del 2022 prevede l'erogazione di un contributo una tantum in favore dei soli titolari delle pensioni non superiori al minimo INPS.

In particolare, il comma 309 dell'art. 1 L. 197/2022 era in origine destinato a operare per il biennio 2023-2024, per poi essere modificato dall'art. 1 della legge n. 213/2023²⁰²³, che ne ha ridotto l'ambito applicativo al solo anno 2023 (comma 134), riproducendo, per il 2024, il medesimo meccanismo, a parte un'ulteriore riduzione al 22 per cento (rispetto al 32 per cento vigente per il 2023) dell'indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo.

Nello statuire l'infondatezza nel merito dei rilievi d'incostituzionalità sollevati con riguardo alle disposizioni in esame -censurate anche nell'odierno ricorso introduttivo- la Corte Costituzionale ha richiamato le proprie precedenti decisioni su analoghi argomenti, *"esaustivamente compendiate, da ultimo, dalla sentenza n. 234 del 2020. Tale pronuncia ha ricordato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016). La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento*

annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di <non irragionevolezza> (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018). La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della <non irragionevolezza> dell'opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017). È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015) e, dall'altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce (sentenza n. 250 del 2017)".

In linea con quanto esposto, la Consulta ha osservato che *"anche la misura introdotta dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 non risulta rompere gli argini fissati da questa Corte a garanzia dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati"*, evidenziando che *"il modulo di <raffreddamento> qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, elencati al precedente punto 7, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte. In particolare, rispetto a quello relativo al triennio 2019-2021, ritenuto dalla sentenza n. 234 del 2020 compatibile con lo statuto costituzionale dei diritti previdenziali, l'odierno meccanismo risulta:*

più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo; invariato per le pensioni di ammontare superiore a sei volte e fino a otto volte tale soglia; certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato (come invece avvenuto nella precedente occasione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) alcun <contributo di solidarietà> aggiuntivo. Il congegno normativo in discorso salvaguarda l'integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l'ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un <rallentamento> della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all'entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest'ultima, infatti, viene prevista -sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche- anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell'inflazione".

Proseguendo nel ragionamento, la C. Cost. ha evidenziato "il dato di fatto che il meccanismo qui scrutinato non comporta «l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualisti e proporzionati», come già rilevato dalla sentenza n. 234 del 2020, in relazione a previsioni legislative di analogo tenore".

Smontando in dettaglio ulteriori censure rinvenibili nelle ordinanze sopra indicate -con argomentazioni cui si fa rinvio- la Corte Costituzionale ha conclusivamente

statuito come sopra ricordato.

Le granitiche considerazioni espresse dal Giudice delle Leggi nel reputare legittime le disposizioni legislative a carico delle quali parte ricorrente esprime doglianza, impediscono al Giudicante di accedere alla prospettazione attorea, con conseguente rigetto del ricorso.

La novità della questione, ancora *sub iudice* al momento della proposizione del ricorso, consente di statuire la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, **RESPINGE** il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 7 marzo 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10.03.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)